



**Comunità
Montana
di
Valle
Camonica**



**Piano di Zona 2009-2011
Valle Camonica Sebino**

LINEE GUIDA PER LA COMPARTECIPAZIONE DEI CITTADINI RESIDENTI AL COSTO PER I SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E SOCIO-SANITARI

-DISTRETTO VALLE CAMONICA SEBINO-

INDICE

TITOLO PRIMO	
PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE	5
Art. 1 - Principi e oggetto	5
Art. 2 - Ambito di applicazione e vincoli per i Comuni (omogeneità di trattamento)	5
Art. 3 - Categorie di servizi soggetti all'applicazione dell'ISEE e dei criteri per la compartecipazione alla spesa	6
TITOLO SECONDO	7
CRITERI E MODALITÀ PER L'ACCESSO A SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI	
Art. 4 - Soggetti aventi diritto	7
Art. 5 - Modalità di accesso	7
TITOLO TERZO	8
L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE	
Art. 6 - Criteri per la valutazione della situazione economica equivalente	8
Art. 7 - Dichiarazione sostitutiva unica relativa all'ISEE	9
Art. 8 - Variazione dell'ISEE nel periodo di validità della dichiarazione e conseguente decorrenza dell'aggiornamento	10
Art. 9 - Criteri integrativi nella considerazione dell'ISEE relativi alla tipologia della prestazione e alle condizioni di bisogno, ai sensi dell'art. 59, c. 52 della L. 449/1997 e dell'art. 3, c. 1 del D. Lgs. 109/98	10
Art. 10 - Controlli sulle dichiarazioni sostitutive	11
Art. 11 - Esclusione dal diritto all'agevolazione e fattispecie di decadenza	11

TITOLO QUARTO	12
DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE E CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI DI SOSTEGNO ECONOMICO	
Art. 12 - Determinazione minimo vitale	12
Art. 13 - Aggiornamento MV	13
TITOLO QUINTO	14
DETERMINAZIONE LIVELLO MINIMO E MASSIMO DELL'ISEE E CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI AL COSTO DEL SERVIZIO	
Art. 14 - Determinazione dei livelli minimo e massimo di ISEE e individuazione dell'area protetta	14
Art. 15 - Criteri generali per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa	14
Art. 16 - Metodologia per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa	15
Art. 17 - Formula matematica per l'applicazione della metodologia della progressione lineare	15
Art. 18 - Presupposti per la definizione della formula matematica e criteri di applicazione	16
Art. 19 - Soggetti con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 2-ter, del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni: determinazione soglie di riferimento e ISEE finale per la definizione della formula di cui all'art. 17 e criteri per la compartecipazione al costo dei servizi per disabili	17
Art. 20 - Criteri per l'applicazione dell'ISEE "corretto" in presenza di redditi non risultanti ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 9	18
Art. 21 - Criteri e procedure relativi al concorso degli utenti e dei loro familiari alla spesa per l'inserimento nelle strutture residenziali	18
Art. 22 - Tabelle con l'applicazione della progressione lineare per il calcolo della	19

percentuale da applicare al
costo/tariffa dei servizi

TITOLO SESTO

NORME TRANSITORIE E FINALI

25

Art. 23 - Riservatezza e trattamento dei dati
personali

25

Art. 24 - Applicazione, validità e decorrenza

25

Art. 25 - Rinvio ad altre norme

25

TITOLO PRIMO

PRINCIPI GENERALI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1

Principi e oggetto

1. L'erogazione dei servizi e delle prestazioni socio-assistenziali, cui mira la programmazione delle politiche sociali dei Comuni del Distretto Valle Camonica Sebino, si ispira a principi di equità, imparzialità, pari opportunità, trasparenza ed omogeneità di trattamento, cioè a quei principi costituzionali che garantiscono a tutti i cittadini, che ne facciano richiesta, il diritto a servizi e prestazioni di carattere individuale, a fronte di una partecipazione alla spesa commisurata alla capacità economico-reddituale del singolo.

2. In questo contesto generale e nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari vigenti, il presente regolamento definisce criteri e modalità per:

a. la valutazione della situazione economica degli utenti ai fini dell'accesso a servizi e prestazioni a costo agevolato (ISE ed ISEE);

b. la determinazione e l'aggiornamento periodico del minimo vitale (MV);

c. la determinazione e quantificazione del concorso degli utenti alla spesa, per i servizi di cui alla lettera a;

Art. 2

Ambito di applicazione per i Comuni (omogeneità di trattamento)

1. In conformità alle disposizioni del Decreto Legislativo 31.03.1998 n. 109, e successive modifiche e integrazioni, relativo alla valutazione dell'ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), i fruitori di interventi e/o prestazioni agevolate concorrono alla spesa in proporzione alla propria capacità reddituale, accertata mediante la certificazione ISEE.

2. Le disposizioni oggetto del presente regolamento si applicano a coloro che richiedono prestazioni agevolate di carattere socio-assistenziale e/o socio-sanitario nel Distretto Valle Camonica Sebino.

3. I singoli Comuni appartenenti al Distretto possono modificare, in maniera migliorativa nei confronti dei propri cittadini, parametri oggetto del presente regolamento cercando tuttavia di garantire una sostanziale omogeneità di trattamento a cittadini afferenti a uno stesso territorio.

Art. 3

Categorie di servizi soggetti all'applicazione dell'ISEE

1. I servizi e le prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, attualmente erogati dai singoli Comuni appartenenti al Distretto Valle Camonica Sebino, soggetti all'applicazione del presente regolamento sono i seguenti:

A. SERVIZI DI NATURA SOCIO-ASSISTENZIALE

1. AREA ANZIANI E DISAGIO ADULTO

- 1.1. Servizio di Assistenza Domiciliare
- 1.2. Telesoccorso

2. AREA MINORI E GIOVANI

- 2.1. Assistenza domiciliare educativa minori (ADE)

3. AREA HANDICAP

- 3.1. Servizio Assistenza domiciliare (SADH)
- 3.2 Assistenza domiciliare educativa minori (ADEH)
- 3.3. Centri socio-educativi (CSE);
- 3.4. Servizi formazione autonomia (Sfa)
- 3.5. Sostegno Domiciliare

B. SERVIZI DI NATURA SOCIO-SANITARIA

- 3.6. Centri diurni disabili (CDD);
- 3.7. Comunità Alloggio (CSS)

TITOLO SECONDO
CRITERI E MODALITÀ PER L'ACCESSO
A SERVIZI E PRESTAZIONI SOCIO-ASSISTENZIALI e SOCIO-SANITARIE

Art. 4

Soggetti aventi diritto

1. Nel rispetto dei principi costituzionali di imparzialità, di non discriminazione e di tutela dei diritti di cittadinanza, oltre che delle leggi nazionali e regionali in materia socio-assistenziale e socio-sanitaria, il sistema di interventi e servizi sociali ha carattere di universalità ed è, dunque, rivolto a tutti i cittadini italiani e, nel rispetto degli accordi internazionali, con le modalità e nei limiti definiti dalle leggi regionali, ai cittadini di Stati appartenenti all'Unione europea ed ai loro familiari, nonché agli stranieri, individuati ai sensi dell'articolo 41 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286¹.

Ciascun Comune assicura comunque gli interventi a favore di: profughi, rifugiati, richiedenti asilo, titolari di permesso di soggiorno umanitario, apolidi, rimpatriati e di coloro che godono di una forma di protezione personale internazionalmente riconosciuta, dimoranti temporaneamente nel territorio comunale e non residenti in altro Comune.

Art. 5

Modalità di accesso

1. Per accedere a servizi e prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie a tariffa agevolata, il cittadino interessato deve presentare apposita richiesta al servizio sociale del Comune di residenza utilizzando, ove prevista, la modulistica dell'Azienda Speciale ed allegando alla stessa la dichiarazione sostitutiva unica presentata ai fini ISEE, ai sensi del titolo terzo del presente regolamento.

¹ Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonché i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti

TITOLO TERZO

L'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE

Art. 6

Criteri per la valutazione dell'indicatore della situazione economica (ISE ed ISEE)

1. Lo strumento per la definizione della partecipazione degli utenti al costo/tariffa dei servizi e prestazioni socio-assistenziali e/o socio sanitarie è l'indicatore della situazione economica equivalente, introdotto e normato dal D. Lgs. 109/1998 e successive modifiche e integrazioni nonché dai suoi decreti attuativi.

2. Per determinare l'ISEE si considerano tre fattori del nucleo familiare:

- a. il reddito
- b. il patrimonio mobiliare e immobiliare
- c. la composizione

$$\text{ISEE} = \frac{\text{REDDITO (Isr)} + \text{PATRIMONIO (Isp)} = (\text{ISE})}{\text{NUCLEO FAMILIARE (COEFFICIENTE SCALA DI EQUIVALENZA)}}$$
$$\text{ISEE} = \frac{\text{ISE (Isr + Isp)}}{\text{COEFFICIENTE SCALA DI EQUIVALENZA}}$$

3. Ai fini del presente regolamento, la valutazione della situazione economica (ivi comprese la definizione e la considerazione di reddito, patrimonio mobiliare e immobiliare, con le relative franchigie) di chi richiede l'intervento o la prestazione socio-assistenziale e/o socio-sanitaria a costo agevolato è, di norma, determinata con riferimento al nucleo familiare così come definito dal D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, nonché come meglio specificato dal DPCM n. 242 del 4 aprile 2001.

4. La situazione economica relativa all'intero nucleo viene rapportata mediante l'applicazione della **scala di equivalenza** di cui alla tabella n. 2 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e, precisamente:

Tabella n. 1 - Scala parametrica di equivalenza

Numero dei componenti	Parametro
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85
per ogni ulteriore componente	+ 0,35
in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore	+ 0,20
per ogni componente con handicap psicofisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104, o di invalidità superiore al 66%	+ 0,50
per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa	+ 0,20

5. Il rapporto tra la situazione economica del nucleo familiare e la scala di equivalenza determina l'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del richiedente².

Art. 7

Dichiarazione sostitutiva unica relativa all'ISEE

1. Il cittadino che intenda accedere ai servizi e prestazioni di cui all'art. 3, fruendo di un costo agevolato, deve presentare, ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dai successivi provvedimenti³, la dichiarazione sostitutiva unica attestante la situazione economica del proprio nucleo familiare utilizzando il modello-tipo, approvato con DPCM 18 maggio 2001.

2. Per il rilascio dell'attestazione ISEE il cittadino può rivolgersi al Comune di residenza, ai CAAF, all'INPS.

3. Il richiedente la prestazione o il servizio agevolati, qualora sia già in possesso della certificazione ISEE valida, cioè non scaduta (ad es. ISEE prodotta per ottenere un servizio presso un ente autorizzato diverso dai Comuni facenti parte del Distretto Valle Camonica Sebino) può presentarla in luogo della dichiarazione di cui al comma 1 fatte salve le eccezioni previste nel successivo art. 8.

4. L'attestazione ISEE ha validità annuale dalla data di presentazione ed è valida per ciascun componente il nucleo familiare. Con riferimento alla validità annuale sono, tuttavia, previste le eccezioni di cui al successivo art. 8.

5. In applicazione dell'art. 4.1 del D. Lgs. 109/1998, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dalla L. 244/2007 (art. 1, c. 344, lett. b), l'utente, qualora intenda far valere mutamenti delle condizioni familiari ed economiche tali da rendere il suo indicatore ISEE più favorevole, può presentare una nuova dichiarazione unica, anche prima della scadenza annuale di quella in vigore.

² L'indicatore, infatti, è costruito a partire dalla situazione economica di tutti i componenti il nucleo familiare e tiene conto delle economie di scala derivanti dalla convivenza, così come di situazioni di particolare disagio presenti nella famiglia. Si distingue, pertanto, tra ISE (indicatore situazione economica) e ISEE (valore equivalente). Mentre il primo fa riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di appartenenza, l'ISEE (ottenuto dividendo l'ISE per il coefficiente della scala di equivalenza corrispondente alla composizione del nucleo) riporta la situazione familiare a quella dei singoli componenti. E poiché il nucleo familiare è definito secondo criteri uniformi e generali di appartenenza (non fa differenza rispetto a chi tra i suoi membri richiede la prestazione), l'ISEE è identico per tutti i componenti del nucleo.

³ L'art. 4 del D. Lgs. 109/98 è stato integralmente sostituito dall'art. 1, comma 344, lettera b) della L. 24 dicembre 2007, n. 244 (Finanziaria 2008)

Art. 8

Variazione della situazione economica nel periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica e conseguente decorrenza dell'aggiornamento

(cfr. art. 4, c.1 D. Lgs. 109/98 e art. 6, c. 6 e 7 DPCM 221/99)

1. «Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, il Comune può richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente» (cfr art. 6, comma 6 DPCM 221/1999).
2. In presenza di bandi specifici per il riconoscimento di agevolazioni i Comuni, avendo la necessità di raccogliere dati omogenei, possono chiedere una nuova dichiarazione (anche in presenza di attestazione non scaduta) ai fini ISEE, aggiornata al periodo di riferimento previsto dal bando stesso.

Art. 9

Criteri integrativi nella considerazione dell'ISEE relativi alla tipologia della prestazione e alle condizioni di bisogno ai sensi dell'art.59, c. 52 della L. 449/1997 e dell'art. 3, c. 1 del D. Lgs. 109/98

Ai fini di una maggior equità nella determinazione dei benefici, oltre che ai correttivi specifici, da applicarsi al calcolo dell'ISEE e riferiti a servizi e prestazioni particolari, riportati nelle singole tabelle di cui al successivo art. 22, il calcolo della quota da porre a carico dell'utente è determinata tenuto conto della presenza o meno di introiti aggiuntivi non considerati ai fini IRPEF⁴ e, quindi, non riscontrabili nell'attestazione ISEE.

Pertanto, con la richiesta di accesso a servizi e prestazioni a tariffa agevolata, l'utente dovrà altresì dichiarare l'eventuale presenza e l'entità di tali introiti.

A quanto sopra detto non sottostanno i fruitori di servizi residenziali: per i servizi di natura residenziale infatti, le entrate aggiuntive non dichiarate ai fini IRPEF, saranno considerate integralmente in quanto l'utente sostiene la retta quantificatagli per intero, attingendo a tutte le disponibilità economiche e patrimoniali in suo possesso.

Art. 10

Controlli sulle dichiarazioni sostitutive

1. Il Comune può effettuare, con le modalità e gli strumenti di cui all'art. 71 del DPR 445/2000 e all'art. 4.8 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000 e dalla L. 244/2007, appositi controlli sulla veridicità e completezza delle informazioni dichiarate dal richiedente.
2. Quanto autocertificato nelle dichiarazioni sostitutive uniche in merito alla composizione del nucleo familiare viene controllato direttamente dai singoli Comuni, mentre in merito alle situazioni reddituali e patrimoniali, nelle more dell'adozione del DPCM di cui al comma 12 dell'art. 4 del D. Lgs. 109/98 e successive modificazioni e integrazioni, tramite l'accesso all'anagrafe tributaria.

⁴ A titolo esemplificativo, tali introiti sono rappresentati da:

1. Assegno d'invalidità
2. Assegno d'accompagnamento
3. Pensioni dei ciechi e sordomuti
4. Rendite INPS, INAIL o di altro Ente
5. Pensione o assegno sociale
6. Assegni ai nuclei numerosi
7. Assegni maternità
8. Eventuali altri bonus che dovessero essere introdotti

3. In caso di non veridicità della dichiarazione sostitutiva, che non sia riconducibile a mero errore materiale, il cittadino, ai sensi dell'art. 75 del DPR 445/2000, decade dal beneficio relativo all'agevolazione economica anche indiretta, ferma restando l'attivazione dei provvedimenti previsti per la violazioni delle norme di diritto penale e delle leggi speciali, di cui all'art. 76 del citato DPR, nonché l'attivazione della procedura per il recupero delle somme anticipate o derivanti da minori entrate, oltre agli interessi di legge e ad eventuali spese.

4. Nel caso il dichiarante, accorgendosi di aver commesso un errore o un'omissione nella compilazione della dichiarazione, ne dia immediata comunicazione all'ufficio erogatore del servizio/prestazione, il Comune provvederà a verificare se, a seguito della correzione dell'errore, sussistono ancora le condizioni che giustificano l'agevolazione, provvedendo eventualmente a recuperare le somme indebitamente riconosciute, senza tuttavia segnalare il fatto all'autorità giudiziaria.

Art. 11

Esclusione dal diritto all'agevolazione e fattispecie di decadenza

1. Il cittadino non gode del diritto ad alcuna agevolazione nel caso in cui, chiedendo l'erogazione di un servizio/prestazione, non presenti la certificazione ISEE e ogni altra documentazione richiesta (ad es. attestante il patrimonio o altre entrate non comprese tra quelle dichiarabili ai fini Isee ecc.).

2. Il richiedente decade, invece, dal beneficio, in presenza di dichiarazione sostitutiva incompleta o non corretta, qualora non provveda, nei termini prescritti, alla rettifica e/o integrazione richiesta dal Comune.

TITOLO QUARTO
DETERMINAZIONE DEL MINIMO VITALE (MV) E
CRITERI PER L'EROGAZIONE DEGLI INTERVENTI
DI SOSTEGNO ECONOMICO

Art. 12

Determinazione minimo vitale (MV)

1. Il MV è il “reddito” minimo che si considera indispensabile per la sopravvivenza. Il MV per una persona corrisponde alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti ed autonomi, calcolata al 1° gennaio dell'anno precedente a quello per il quale si determina il minimo vitale, aumentata del tasso d'inflazione annuo programmato previsto per il medesimo anno di riferimento, nonché integrata di una somma pari alla media delle diverse maggiorazioni previste dalla normativa.

2. Il MV viene aggiornato annualmente.

3. Per l'anno 2011, il M.V. è pari ad €. 467,88/mensili, ovvero alla pensione minima INPS lavoratori dipendenti e autonomi all'1.1.10, aumentata del tasso d'inflazione medio annuo (nel 2010 è pari all'1,5%). Il valore annuo del MV per il 2011 riferito ad una persona, ottenuto moltiplicando il MV mensile per 13, è pari ad €. 6.082,44, arrotondato per difetto ad €. 6.082:

Pensione minima all'1.1.2010	€. 460,97
Tasso di inflazione medio 2010 = 1,5%	€. 6,91
Totale MV mensile	€. 467,88
MV annuo per l'anno 2011	€. 6.082,00

4. La definizione dei redditi relativi a nuclei familiari composti da più persone avviene mediante l'applicazione della scala parametrica di equivalenza, di cui alla Tabella n. 1 del precedente art. 6, che individua il rapporto tra i redditi ritenuti necessari per assicurare alle famiglie aventi diversa composizione la possibilità di procurare a ciascun membro la stessa quantità e qualità di beni e servizi.

5. Applicando al M.V. la scala parametrica di equivalenza riportata al precedente art. 6, si ottiene il seguente M.V. annuale, riferito ai nuclei familiari composti da più di un membro fino a cinque:

Tabella n. 2 - MV annuo parametrato (ISE)		
COMP. NC. FAMIL.	SCALA PARAMETR.	MV ANNUO
1	100	6.082,00
2	1,57	9.548,74
3	2,04	12.407,28
4	2,46	14.961,72
5	2,85	17.333,70

6. In caso di nuclei familiari più numerosi e/o in presenza delle situazioni particolari contemplate nella tabella n. 2 del D. Lgs. 109/98, come modificato dal D. Lgs. 130/2000, si applicano le maggiorazioni ivi previste, peraltro recepite nella tabella n. 1 dell'art. 6 del presente regolamento.

7. Poiché il MV, rappresenta la soglia di sopravvivenza, per un uso corretto ed equo delle risorse a disposizione dei bilanci comunali, è necessario che la sua valutazione, in capo alle singole situazioni concrete, avvenga considerando, nella loro interezza e come effettive risorse aggiuntive, anche tutti gli eventuali introiti a qualsiasi titolo percepiti seppur non dichiarabili ai fini ISEE, così come, tutte le eventuali minori entrate.

8. Lo strumento attraverso il quale procedere alla verifica della capacità reddituale e patrimoniale effettiva del soggetto, viene individuato nell'indicatore della situazione economica, di cui al titolo III del presente regolamento, opportunamente integrato con le necessarie informazioni aggiuntive riferite ai redditi non considerati ai fini IRPEF.

Art. 13**Aggiornamento MV**

1. L'ammontare del MV, determinato con le modalità descritte nel presente titolo, ha validità per il 2011 e, comunque, fino all'approvazione del successivo. A partire dal 2012 e con scadenza annuale, il suo aggiornamento sarà effettuato, nel rispetto dei principi e dei criteri di cui al presente regolamento, dall'Ufficio di Piano del Distretto Valle Camonica Sebino e sottoposto all'Assemblea dei Sindaci. L'esito di tale aggiornamento sarà comunicato ai singoli Comuni per la conseguente adozione.

TITOLO QUINTO
DETERMINAZIONE DEL LIVELLO MINIMO E MASSIMO DELL'ISEE
E CRITERI PER LA COMPARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI
AL COSTO DEL SERVIZIO

Art. 14

**Determinazione dei livelli minimo e massimo di ISEE
e individuazione dell'area protetta**

1. In applicazione dei principi di equità, di imparzialità, di omogeneità di trattamento e di sostenibilità economica indicati all'art. 1 del presente regolamento, il livello di ISEE che definisce l'area "protetta", cioè l'area che consente, un'agevolazione più o meno consistente, prevede una soglia minima (cosiddetto ISEE iniziale) ed una massima (cosiddetto ISEE finale).

2. **L'ISEE iniziale** rappresenta, nell'ambito dell'area protetta, il limite minimo ISEE preso a riferimento per il calcolo della quota di contribuzione dell'utente al costo dei servizi. Per il 2011, esso ammonta ad €. **6.082,00** ed è determinato a partire dalla pensione minima di cui all'art. 12. Pur coincidendo in termini economici con il MV, si differenzia da quest'ultimo in termini concettuali. L'ISEE iniziale, infatti, costituisce la soglia, cui corrisponde la percentuale minima di contribuzione dell'utente al costo del servizio, non quella di sopravvivenza: la sua valutazione concreta è soggetta, ai sensi del precedente art. 9, ad una considerazione parziale degli introiti non dichiarati ai fini IRPEF, giustificata da un duplice principio: quello di equità nei confronti di chi non è beneficiario di queste risorse e quello di salvaguardia del carattere assistenziale, tipico in particolare delle diverse indennità riconosciute a vario titolo dallo Stato.

3. **L'ISEE finale** rappresenta, nell'ambito dell'area protetta, il limite massimo ISEE preso a riferimento per il calcolo della quota di contribuzione dell'utente al costo dei servizi. Per il 2011, esso ammonta ad €. **16.421,40**, corrispondenti al triplo, al netto delle imposte, dell'ISEE iniziale.

Art. 15

**Criteri generali per la quantificazione della
compartecipazione degli utenti alla spesa**

La quantificazione della percentuale di contribuzione posta a carico dell'utente residente si conforma ai seguenti criteri:

a. è basata sul principio generale che gli utenti concorrono al costo del servizio in rapporto alle proprie capacità economiche;

b. è stabilita in relazione alla diversa intensità dei bisogni cui i vari servizi rispondono;

c. l'ISEE iniziale, determinato al precedente art. 14, costituisce la soglia di reddito in corrispondenza della quale i servizi vengono erogati a fronte di una contribuzione minima dell'utente, così come l'ISEE finale costituisce la soglia cui corrisponde l'ultimo livello di agevolazione all'interno dell'area protetta;

d. la valutazione della condizione economica effettiva, in cui si trova il singolo utente, tiene conto anche degli introiti non considerati ai fini IRPEF di cui al precedente art. 9, nella misura e con le modalità di cui al successivo art. 20;

e. il meccanismo di calcolo del concorso dell'utenza è costruito sul costo/tariffa del servizio; la quota su cui si applica la percentuale a carico dell'utente è quindi soggetta a variazioni in caso di incremento o decremento significativo del costo/tariffa;

f. a seguito di approfondita valutazione dell'assistente sociale, e solo in casi eccezionali, può essere applicata una riduzione della quota a carico di un utente, operando sulla percentuale di contribuzione, determinata con la metodologia di cui ai successivi artt. 16 e 18;

Art. 16

Metodologia per la quantificazione della compartecipazione degli utenti alla spesa

La quantificazione della quota a carico dell'utente è ricavata applicando al costo/tariffa del servizio, una percentuale determinata con la metodologia della **progressione lineare**. All'ISEE dell'utente si applica un'apposita formula matematica, costruita per ciascun servizio da cui deriva la percentuale da applicare al costo dello stesso e, quindi, la quota a carico dell'utente (cfr. art. 16). Oltre alla linearità nell'incremento delle percentuali di recupero, tale meccanismo garantisce che, ad ogni ammontare di ISEE, corrisponda uno specifico e singolo costo a carico dell'utente.

Art. 17

Formula matematica per l'applicazione della progressione lineare

1. Per determinare la percentuale di contribuzione al costo dei servizi con la metodologia della progressione lineare, descritta al precedente art. 16, si utilizza la seguente formula matematica:

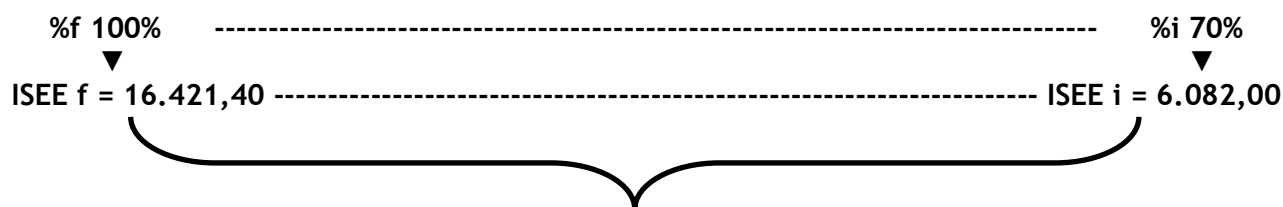
$$\boxed{\% \text{ a carico dell'utente}} = \boxed{\% \text{ minima}} + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{ISEE iniziale}) \times (\% \text{ max} - \% \text{ min})}{(\text{ISEE finale} - \text{ISEE iniziale})}$$

2. Esempio applicazione formula:

- a. servizio in cui la % i = 70 e la %f = 100
b. l'ISEE dell'utente sia pari a 7.644,00

$$\% = 70 + \frac{(7.644,00 - 6.082,00) \times (100 - 70)}{(16.421,40 - 6.082,00)}$$

$$\% = 70 + \frac{1.562,00 \times 30}{10.339,40} = 70 + 4,53 = 74,53\%$$



Si tratta di determinare la % di contribuzione di coloro che hanno un ISEE compreso tra € 6.082,00 e € 16.421,40. Si tratta quindi di attribuire la gradualità della quota variabile, pari in questo caso al 30%, per cui al rapporto tra il prodotto della differenza di un reddito reale e quello predefinito come iniziale con la differenza tra le % e la differenza tra gli ISEE predefiniti come iniziale e finale, si aggiunge la % iniziale (che rappresenta la quota fissa di partenza).

In concreto gli utenti, che abbiano un ISEE compreso tra € 6.082,00 e € 16.421,40, si troveranno a corrispondere quote corrispondenti a € comprese tra qualcosa più del 70% e qualcosa meno del 100%.

Art. 18

Presupposti per la definizione della formula matematica e criteri di applicazione

1. Per determinare la % di contribuzione al costo dei servizi con la **metodologia della progressione lineare** si utilizza la formula matematica illustrata all'art. 17.
2. La determinazione della linearità della contribuzione dell'utente al costo/tariffa del servizio con questa metodologia muove dai seguenti presupposti:
 - a. definizione, sul piano della considerazione dell'ISEE, di un'area sociale cosiddetta "protetta", nei confronti della quale quantificare l'entità delle possibili agevolazioni, ovvero nei confronti della quale è possibile garantire una contribuzione inferiore al 100% del costo/tariffa;
 - b. individuazione, in corrispondenza del livello **minimo** della situazione economica equivalente dell'area protetta, definito **ISEE iniziale** (cfr. art. 14), della % **minima di contribuzione** da richiedere all'utente, che può differenziarsi a seconda del servizio/prestazione;
 - c. individuazione, in corrispondenza del **livello massimo** della situazione economica equivalente dell'area protetta, definito **ISEE finale** (cfr. art. 14), della % **massima di contribuzione** da richiedere all'utente, che può differenziarsi a seconda del servizio/prestazione;
 - d. l'individuazione dei valori relativi alle situazioni economiche intermedie avviene mediante l'applicazione della citata formula matematica, che garantisce una progressione lineare, grazie alla quale ad ogni specifico ISEE corrisponde una specifica percentuale;

Art. 19

Soggetti con handicap permanente grave, di cui all'art. 3, comma 2-ter, del D.Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni: determinazione soglie di riferimento, ISEE finale per la definizione della formula di cui all'art. 17 e criteri per la compartecipazione al costo del Centro Diurno per Persone con Disabilità C.D.D.

1. Fatto salvo quanto previsto all'art. 11, comma 1, e all'art. 23, comma 3, relativamente alla eventuale mancata presentazione della dichiarazione ai fini ISEE, in ragione della particolare situazione di difficoltà complessiva, di carattere sanitario, sociale e, talora, anche economico, in cui si trovano i soggetti con grave handicap permanente, di cui all'art. 3, comma 2-ter, del D. Lgs. 109/98 e successive modifiche e integrazioni, la disciplina della compartecipazione al costo dei servizi per Disabili è soggetta, ai fini del perseguimento della maggior equità possibile e, nel contempo, della indispensabile sostenibilità economica per i Comuni, ai criteri dettagliati di seguito.
2. Come previsto nel D.lgs 130/00, limitatamente alle prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria, erogate a domicilio o in ambiente residenziale a ciclo diurno rivolte a persone con handicap permanente grave (di cui all'art. e c. 3 della L. 104/92 accertato ai sensi dell'art. 4 della medesima legge), nonché a soggetti ultra sessantacinquenni, la cui non autosufficienza fisica e psichica risulti da un verbale di accertamento dell'Asl, si fa riferimento, se l'interessato, ritenendolo più favorevole ne fa richiesta, alla valutazione della situazione economica del solo soggetto beneficiario del servizio.
3. Per la definizione della formula matematica necessaria per il calcolo della percentuale a carico dell'utente, valgono gli stessi meccanismi illustrati al precedente art. 17, utilizzando, per le due rispettive soglie, i corrispondenti ISEE iniziali e finali e quali % di contribuzione: una percentuale iniziale minima pari al 15% e massima pari al 50%.
4. La percentuale a carico dell'utente, calcolata secondo i parametri poc'anzi descritti, viene applicata nell'intero Distretto Valle Camonica Sebino alla retta giornaliera diminuita della quota pasto ove esistente. Tutti gli utenti sono poi tenuti a corrispondere il 100% della quota pasto, per i soli giorni di effettiva presenza.
5. Per lo specifico servizio in oggetto, vista la particolare condizione dell'utenza, è previsto un servizio di Trasporto, per il quale attualmente non viene chiesto al cittadino fruitore alcuna forma di compartecipazione alla spesa in quanto la stessa viene coperta interamente da un contributo erogato direttamente dall'Ente capofila del Piano di Zona, agli enti erogatori.
6. In applicazione dell'art. 11.1 e dell'art. 23.3, in caso di mancata presentazione dell'ISEE è previsto il pagamento totale del costo del servizio.

Art. 20

Criteri per l'applicazione dell'ISEE "corretto" in presenza di redditi non risultanti ai fini IRPEF ai sensi dell'art. 9

1. Al fine di giungere ad una considerazione equa e ragionevole dei redditi non risultanti ai fini IRPEF e, quindi, non attestati nella dichiarazione ai fini ISEE, in applicazione dei principi esplicitati al precedente art. 9, la percentuale a carico dell'utente in possesso degli introiti oggetto del presente articolo, determinata mediante l'applicazione della formula per la progressione lineare relativa a ciascun servizio (cfr. art. 22), viene incrementata nelle seguenti modalità:
 - aumento del 10% qualora tali introiti ammontino ad un valore pari o superiore a quello dell'indennità di accompagnamento;
 - aumento del 20% qualora tali introiti ammontino ad un valore pari o superiore al doppio di quello dell'indennità di accompagnamento.
2. Il meccanismo illustrato al comma 1 garantisce una sostanziale ragionevolezza ed equità, nei confronti di chi non è beneficiario degli introiti in questione, assicurando, nel contempo, la salvaguardia del carattere assistenziale e risarcitorio di quegli introiti, che consiste nel garantire un sostegno adeguato a quelle situazioni caratterizzate da forti compromissioni dell'autonomia personale.

Art. 21

Criteri e procedure relativi al concorso degli utenti e dei loro famigliari alla spesa per l'inserimento nelle strutture residenziali

1. L'inserimento in strutture residenziali rappresenta un servizio a favore di utenti in condizioni psico-fisiche di totale o parziale non autosufficienza e privi del sostegno di famigliari in grado di fornire l'assistenza necessaria, ancorché supportati dai servizi di assistenza domiciliare ed a carattere semi-residenziale.

2. Fermo restando il principio che, per questa tipologia di servizio, l'utente è tenuto a pagare la retta di inserimento nella struttura residenziale sino all'ammontare totale del costo, per l'effettiva determinazione della quota a suo carico si procede come segue:

- a. considerazione del **“reddito” individuale complessivo**, ivi comprese tutte le entrate non IRPEF ex art. 9 a qualsiasi titolo percepite e la 13^a mensilità, assicurando, comunque, all'utente, purché maggiorenne, la disponibilità di una quota per spese personali determinata nella misura di una somma minima pari a 50,00 euro; a partire da questa somma ciascun Comune definisce l'ammontare da riconoscere, tenendo conto delle esigenze e della capacità di autogestione dell'utente, valutate dall'assistente sociale;
- b. considerazione del patrimonio mobiliare (l'utente attinge, per il pagamento della retta, ai propri risparmi (depositi bancari, postali, assicurazioni, investimenti ecc.).
- c. considerazione del **patrimonio immobiliare**, mediante impegni sullo stesso di importo corrispondente a quanto necessario per pagare l'intera retta fino a concorrenza del valore dell'immobile;
- d. fatto salvo il principio che fa capo all'utente l'onere di raccogliere l'impegno dei famigliari a contribuire per la quota non coperta dall'utente stesso, le tariffe per ciascun **famigliare tenuto al mantenimento**, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, vengono calcolate sulla quota rimanente, nella misura e con le modalità descritte nelle apposite tabelle dell'art. 22;
- e. intervento del Comune per la quota di costo non coperta con i criteri di cui ai punti precedenti.

3. In presenza di integrazione della retta di ricovero da parte del Comune, ai sensi dell'art. 2740 del Codice Civile, secondo cui il debitore risponde con tutti i suoi beni presenti e futuri, qualora il ricoverato percepisca emolumenti arretrati o somme a qualsiasi titolo non considerate al momento della quantificazione del contributo integrativo, tali emolumenti dovranno essere versati al Comune fino a copertura dei costi sostenuti dallo stesso per suo conto.

4. Il riconoscimento di eventuali integrazioni del Comune al costo della retta è, altresì, subordinato alla presentazione, da parte dell'utente o di chi ne cura gli interessi, della seguente documentazione da allegare alla domanda di cui all'art. 5:

- a. importo della retta giornaliera di ricovero da pagare al servizio residenziale individuato;
- b. tutti i redditi percepiti dall'utente, derivanti sia da pensione, sia da ogni altro cespite in godimento;
- c. ammontare del patrimonio mobiliare e immobiliare posseduto dall'utente alla data della richiesta ed al 31 dicembre dell'anno precedente;

5. La eventuale mancata presentazione dei documenti di cui al comma precedente esclude, a meno che non vi siano validi motivi accertati dal servizio sociale, ogni possibile integrazione della retta di ricovero a carico del Comune.

Art. 22

Tabelle con l'applicazione della progressione lineare per il calcolo della % da applicare al costo/tariffa dei servizi

1. Con riferimento alla determinazione della percentuale a carico dell'utente, derivante dall'applicazione della formula matematica di cui ai precedenti artt. 17 e 18, si riportano di seguito le "Tabelle di calcolo" per ogni singolo servizio:

TABELLE CON FORMULA CONTRIBUZIONE PER SERVIZIO⁵

Servizi per anziani e disagio adulto

SAD

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i □ %f	SAD: 11 □ 100	$\% = 11 + \frac{(Isee\ utente - 6.082,00) \times (100-11)}{10.339,40}$
Tariffa servizio per l'anno 2011	1. €. 18,32/h	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: □ si considera il nucleo Familiare	
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 15) e correttivi ISEE	□ Si considerano le entrate non IRPEF e tutti gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti (ex art. 9) applicando, se del caso, l'incremento previsto all'art. 20	

TELESOCOCCORSO

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i □ %f	Telesoccorso: 70 □ 100	$\% = 70 + \frac{(Isee\ utente - 6.082,00) \times (100-70)}{10.339,40}$
Tariffa servizio per l'anno 2011	2. €. 0,28/giorno	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: □ si considera il nucleo Familiare	
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 15) e correttivi ISEE	□ Si considerano le entrate non IRPEF e tutti gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti (ex art. 9) applicando, se del caso, l'incremento previsto all'art. 20	

⁵ Arrotondamenti ai 10 centesimi

Servizi per minori

ADE

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i □ %f	ADE: 10 □ 100	$\% = 10 + \frac{(Isee\ utente - 6.082,00) \times (100-10)}{10.339,40}$
Tariffa servizio per l'anno 2011	3. € 20,60/h	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: □ si considera il nucleo Familiare	
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 15) e correttivi ISEE	□ Si considerano le entrate non IRPEF e tutti gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti (ex art. 9) applicando, se del caso, l'incremento previsto all'art. 20	

Servizi per disabili

SADH

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i □ %f	SADH: 11 □ 100	$\% = 11 + \frac{(Isee\ utente - 6.082,00) \times (100-11)}{10.339,40}$
Tariffa servizio per l'anno 2011	4. € 18,32/h	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: □ si considera il nucleo Familiare	
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 15) e correttivi ISEE	□ Si considerano le entrate non IRPEF e tutti gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti (ex art. 9) applicando, se del caso, l'incremento previsto all'art. 20	

ADEH

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i □ %f	ADEH: 10 □ 100	$\% = 10 + \frac{(Isee\ utente - 6.082,00) \times (100-10)}{10.339,40}$
Tariffa servizio per l'anno 2011	5. €. 20,60/h	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: □ si considera il nucleo Familiare	
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 15) e correttivi ISEE	□ Si considerano le entrate non IRPEF e tutti gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti (ex art. 9) applicando, se del caso, l'incremento previsto all'art. 20	

SOSTEGNO DOMICILIARE

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i □ %f	Sostegno Domiciliare: 11 □ 100	$\% = 11 + \frac{(Isee\ utente - 6.082,00) \times (100-11)}{10.339,40}$
Tariffa servizio per l'anno 2011	6. €. 18,49/h	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: □ si considera il nucleo Familiare	
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 15) e correttivi ISEE	□ Si considerano le entrate non IRPEF e tutti gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti (ex art. 9) applicando, se del caso, l'incremento previsto all'art. 20	

CSE

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i □ %f	CSE: 15 □ 50	$\% = 15 + \frac{(\text{lsee utente} - 6.082,00) \times (50-15)}{10.339,40}$
Tariffa servizio per l'anno 2011	7. €. 45,00/giorno TP - €. 5,94 (pasto) 8. €. 27,00/giorno PT - €. 5,94 (pasto se presente) A seguito del calcolo della percentuale di contribuzione sulla tariffa si aggiunge il del costo del pasto ove presente. Fermo restando il principio che per questa tipologia di servizio l'utente è tenuto a pagare la retta sino al 50% dell'ammontare totale del costo, percentuale che può variare in base a quanto previsto nel contratto di servizio che il Comune stipula annualmente con l'Azienda Speciale, per l'effettiva determinazione della quota a suo carico si procede come segue: CONTRIBUZIONE FINALE= % + €. 5,94	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: □ si considera il nucleo Familiare	
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 15) e correttivi ISEE	□ Si considerano le entrate non IRPEF e tutti gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti (ex art. 9) applicando, se del caso, l'incremento previsto all'art. 20	

CDD

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i □ %f	CDD: 15 □ 50	$\% = 15 + \frac{(\text{lsee utente} - 6.082,00) \times (50-15)}{10.339,40}$
Tariffa servizio per l'anno 2011	9. €. 35,44/giorno TP - €. 5,94 (pasto) 10. €. 17,72/giorno PT - €. 5,94 (pasto se presente) 11. €. 23,18/giorno DF (doppia frequenza CSS) - €. 5,94 (pasto) A seguito del calcolo della percentuale di contribuzione sulla tariffa si aggiunge il costo del pasto ove presente. Fermo restando il principio che per questa tipologia di servizio l'utente è tenuto a pagare la retta sino al 50% dell'ammontare totale del costo, percentuale che può variare in base a quanto previsto nel contratto di servizio che il Comune stipula annualmente con l'Azienda Speciale, per l'effettiva determinazione della quota a suo carico si procede come segue: CONTRIBUZIONE FINALE = % + €. 5,94 Per questa tipologia di servizio viene garantito il trasporto il cui costo, quantificato in € 6,30/giorno per utente, viene attualmente sostenuto dall'Ente Capofila Comunità Montana di Valle Camonica attraverso un progetto che copre interamente il costo a carico del cittadino nei confronti dell'ente erogatore.	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: □ si considera il solo utente (art. 19)	
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 15) e correttivi ISEE	□ Si considerano le entrate non IRPEF e tutti gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti (ex art. 9) applicando, se del caso, l'incremento previsto all'art. 20	

CSS

Tariffa servizio per l'anno 2011	12. €. 95,42/giorno TP 13. in caso di doppia frequenza (CDD/CSS) €. 47,72 X 235 gg e €. 95,42 X 130 gg
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: □ si considera il solo utente (art. 19)
Determinazione quota a carico dell'utente	Fermo restando il principio che per questa tipologia di servizio l'utente è tenuto a pagare la retta di inserimento nella struttura residenziale sino al 50% dell'ammontare totale del costo, percentuale che può variare in base a quanto previsto nel contratto di servizio che il Comune stipula annualmente con l'Azienda Speciale, per l'effettiva determinazione della quota a suo carico si procede, nel rispetto di tutte le disposizioni dell'art. 21 (cui si rimanda), come segue: a. recupero della retta attingendo al reddito ed al patrimonio individuale complessivo c. intervento del Comune per la quota di costo non coperta con i criteri di cui al punto a)
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 15) e correttivi ISEE	cfr. art. 21

SFA

METODOLOGIA	%/Progressione lineare	Formula da applicare
%i □ %f	SFA: 10 □ 50	$\% = 10 + \frac{(\text{Isee utente} - 6.082,00) \times (50-10)}{10.339,40}$
Tariffa servizio per l'anno 2011	14. €. 25,00/giorno TP A seguito del calcolo della percentuale di contribuzione sulla tariffa si aggiunge il costo del pasto ove presente. Fermo restando il principio che per questa tipologia di servizio l'utente è tenuto a pagare la retta sino al 50% dell'ammontare totale del costo, percentuale che può variare in base a quanto previsto nel contratto di servizio che il Comune stipula annualmente con l'Azienda Speciale, per l'effettiva determinazione della quota a suo carico si procede come segue: CONTRIBUZIONE FINALE= % + €. 5,94	
Composizione nucleo	Ai fini della determinazione ISEE: □ si considera il nucleo Familiare	
Norme particolari (ad integrazione/deroga di quelle generali di cui all'art. 15) e correttivi ISEE	□ Si considerano le entrate non IRPEF e tutti gli emolumenti a qualsiasi titolo percepiti (ex art. 9) applicando, se del caso, l'incremento previsto all'art. 20	

TITOLO SESTO NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 23

Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Il rispetto della riservatezza dei dati raccolti per l'applicazione del presente regolamento, ivi compresi quelli sensibili, è garantito con l'applicazione delle norme in materia ed, in particolare, di quelle generali disposte dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e di quelle specifiche di cui all'art. 6 del D. Lgs. 109/1998, e successive modifiche e integrazioni.
2. I dati forniti dal richiedente, oltre che presso la banca dati dell'INPS e l'Agenzia delle Entrate, sono raccolti presso il servizio sociale del singolo Comune, al fine di determinare l'ammissione alle agevolazioni richieste e sono trattati, oltre che a tale scopo, eventualmente anche a fini di statistica, di ricerca e di studio.
3. L'acquisizione di tali dati è obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti e dei criteri per l'ammissione, a pena di esclusione dall'agevolazione richiesta e di conseguente applicazione della tariffa massima.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché di opporsi al trattamento per motivi legittimi. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del proprio Comune di residenza, titolare del trattamento dei dati, nel rispetto delle norme contenute negli artt. 8, 9 e 10 del medesimo decreto 196/2003.

Art. 24

Applicazione, validità e decorrenza

1. Le presenti linee guida entrano in vigore alla data di approvazione da parte dell'Assemblea dei Sindaci di Distretto, fermo restando il disposto di cui al precedente art. 13, ha validità annuale e, comunque, fino all'approvazione del successivo, salvo che, in fase di prima applicazione, si riscontrino incongruenze tali da rendere necessaria una modifica dello stesso prima della scadenza annuale.
2. Entro 60 giorni dalla data di approvazione delle linee guida di cui al comma 1, ciascun Comune può adottarne le indicazioni all'interno del proprio regolamento, trasmettendone copia all'Ufficio di Piano.
3. In attesa dell'adozione, da parte del singolo Comune, del regolamento di cui al comma 2, continuano ad applicarsi criteri, modalità e norme vigenti.
4. L'applicazione integrale delle presenti linee guida dovrebbero essere realizzate da ciascun Comune appartenente all'ambito distrettuale nel più breve tempo possibile e, comunque, entro il completamento del Piano di Zona triennio 2009-2011.

Art. 25

Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
2. In presenza di eventuali provvedimenti normativi e/o regolamentari che dovessero introdurre criteri e/o procedure in contrasto con quelli codificati in questa sede, questi ultimi dovranno ritenersi automaticamente superati e sostituiti.